

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ'**

**NR. 6 DD. 23.01.2019**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventitre** mese di **gennaio** alle **ore 11.00** nella sede della Comunità di Cavalese, si è riunito il Comitato Esecutivo, con la presenza di:

Zanon	Giovanni	Presidente
Malfer	Michele	Vicepresidente
Sardagna	Elisa	Assessore

PRES.	ASS.
X	
X	
X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale della Comunità **dott. Mario Andretta**.

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Zanon Giovanni** invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

**OGGETTO: L.P. 15/2005 e s.m. e i. – Anno 2019: determinazione del numero di alloggi da destinare alle emergenze abitative ed individuazione ulteriori condizioni per la presentazione delle domande.**

- Pubblicata all'albo telematico della Comunità sul sito [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it) per dieci (10) giorni consecutivi dal **24.01.2019**
- Esecutiva dal **04.02.2019**

Il Segretario generale  
**dott. Mario Andretta**

## **IL COMITATO ESECUTIVO**

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i. la politica provinciale della casa in favore dei nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale insufficiente per acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima abitazione o per partecipare a una cooperativa edilizia, anche a proprietà indivisa, è attuata attraverso l'intervento pubblico dei comuni di Trento e Rovereto e dei Comprensori (enti locali);

DATO ATTO che con il D.P.P. n. 113 del 25.06.2010 sono state trasferite alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme – ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 – tra l'altro le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata prima delegate al Comprensorio della Valle di Fiemme;

PREMESSO inoltre:

- che l'articolo 5 comma 4 della L.P. 15/2005 e s.m. e i. prevede – in casi di urgente necessità - la messa a disposizione in via temporanea - a canone sostenibile - di alloggi di ITEA S.p.A. a soggetti individuati dagli enti locali, prescindendo dalle graduatorie;

- che l'articolo 6 comma 5 bis, secondo periodo, della stessa legge provinciale, prevede che ITEA S.p.A. possa locale alloggi, su proposta dell'ente locale, per un periodo massimo di 18 mesi, a nuclei sprovvisti dei requisiti per l'accesso all'edilizia pubblica, secondo criteri e casi individuati con delibera di Giunta provinciale;

VISTO l'art. 26 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica emanato con decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/leg. del 12 dicembre 2011 e s.m. che individua i casi straordinari di urgente necessità per i quali è possibile presentare domanda di locazione temporanea da parte di nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica e prevede – fra l'altro – che l'ente locale definisca annualmente il numero di alloggi da destinare a queste finalità; lo stesso articolo al comma 6 dispone inoltre che resta fermo quanto previsto dagli atti attuativi dell'art. 6 comma 5 bis delle legge;

VISTA la deliberazione di Giunta provinciale n. 1005 del 30.04.2010 – come modificata dalla n. 761 del 15.04.2011 - che individua i casi in cui ITEA S.p.A. – su proposta dell'ente locale – è autorizzata a locare alloggi a nuclei familiari in assenza dei requisiti per l'accesso all'edilizia abitativa pubblica ai sensi dell'art. 6 comma 5 bis, secondo periodo, della legge;

RILEVATO pertanto che vi sono due canali di intervento con modalità distinte:

1. nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso agli interventi di edilizia pubblica: applicazione canone sostenibile – durata massima della locazione disciplinata dall'attuale normativa in anni tre, prorogabile in presenza di gravi e giustificati motivi e previa verifica della persistenza della situazione di emergenza abitativa – obbligo di presentare domanda di alloggio a canone sostenibile entro il 30 novembre dell'anno in cui è stata disposta l'autorizzazione allo locazione per urgente necessità;
2. nuclei familiari non in possesso dei requisiti per l'accesso agli interventi di edilizia pubblica – applicazione canone concordato – durata massima della locazione 18 mesi;

DATO ATTO che si rende necessario determinare il numero di alloggi da destinare per l'anno 2019 ai nuclei familiari che si trovano nelle condizioni sopra richiamate;

RITENUTO inoltre opportuno individuare alcune condizioni da soddisfare per la presentazione delle domande da parte dei nuclei familiari non in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia abitativa pubblica (art. 6 comma 5 bis secondo periodo della L.P. 15/2005 e s.m. e i.):

- residenza da almeno 12 mesi nel territorio dell'ente locale da parte del soggetto richiedente, ad eccezione del caso contemplato alla lettera b) del punto 4 della delibera G.P. n. 1005/2010 ovvero: “situazione di particolare necessità, valutate dal servizio provinciale competente in materia di emigrazione, che hanno determinato o determinino il rimpatrio di soggetti di cui all'art. 2 della legge 13 del 3 novembre 2000, (legge provinciale sugli emigrati trentini)”;
- assenza di titolarità, riconducibile per intero in capo al nucleo familiare, di un diritto esclusivo di proprietà, nuda proprietà qualora il titolare del diritto reale di godimento non occupi stabilmente l'alloggio, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato, come definito dal regolamento in materia edilizia abitativa pubblica, disponibile sul territorio provinciale al momento del verificarsi dello stato di bisogno, avente una superficie utile – rapportata al nucleo familiare – uguale o superiore a quella minima stabilita dalla tabella dell'allegato 2) al Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (DPP n. 17-75/Leg. del 12.12.2011 e s.m.);

VISTA la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i. e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della provincia n. 17-75/Leg. del 12.12.2011 e s.m.;

VISTA la L.P. 16.06.2006. n. 3 e ss. mm.;

VISTO lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme;

VISTO il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1/2/2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 3/4/2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2/5/2013 n. 3, dalla L.R. 9/12/ 2014 n. 11, dalla L.R. 24/4/2015 n. 5, dalla L.R. 15/12/2015 n. 27, dalla L.R. 15/12/2015 n. 31, dalla L.R. 24/5/2016 n. 3, dalla L.R. 26/7/2016 n. 7, dalla L.R. 15/6/ 2017 n. 5 e dalla L.R. 27/7/2017 n. 7;

Visto l'unito parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 185 della L.r. n. 2/2018 con l'attestazione che non è necessario il parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla gestione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Con l'unanimità dei voti favorevoli, palesemente espressi

## **D E L I B E R A**

1. di individuare per il 2019 - per i casi specificati dall'art. 26 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (L.P. 15/2005 e s.m. e i.) e dalla delibera di Giunta Provinciale n. 1005 del 30.04.2010, come modificata dalla n. 761 del 15.04.2011 - numero uno alloggio da destinare alle emergenze abitative di cui all'art. 5 comma 4 o art. 6 comma 5 bis, secondo periodo della L.P. 15/2005 e s.m. e i.;
2. di stabilire le seguenti condizioni che i nuclei familiari, non in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia abitativa pubblica (art. 6 comma 5 bis secondo periodo della L.P. 15/2005 e s.m. e i.), devono soddisfare per la presentazione della domanda:
  - residenza da almeno 12 mesi nel territorio dell'ente locale da parte del soggetto richiedente, ad eccezione del caso contemplato alla lettera b) del punto 4 della delibera G.P. n. 1005/2010 ovvero: "situazione di particolare necessità, valutate dal servizio provinciale competente in materia di emigrazione, che hanno determinato o determinino il rimpatrio di soggetti di cui all'art. 2 della legge 13 del 3 novembre 2000, (legge provinciale sugli emigrati trentini)";
  - assenza di titolarità, riconducibile per intero in capo al nucleo familiare, di un diritto esclusivo di proprietà, nuda proprietà qualora il titolare del diritto reale di godimento non occupi stabilmente l'alloggio, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato, come definito dal regolamento in materia edilizia abitativa pubblica, disponibile sul territorio provinciale al momento del verificarsi dello stato di bisogno, avente una superficie utile – rapportata al nucleo familiare – uguale o superiore a quella minima stabilita dalla tabella dell'allegato 2) al Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (DPP n. 17-75/Leg. del 12.12.2011 e s.m.);
3. di dare atto che qualora la Comunità non possa autorizzare la locazione per indisponibilità dell'alloggio, potrà segnalare all'Associazione ATAS onlus di Trento il nominativo del nucleo familiare in condizione di emergenza abitativa per l'eventuale messa a disposizione di un loro alloggio.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** attestando che **non è necessario il parere di regolarità contabile** in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla gestione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Cavalese, li 23.01.2019

Il Responsabile Servizio Tecnico  
f.to geom. Ezio Varesco

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

**L'ASSESSORE DESIGNATO**

ing. Elisa Sardagna

**IL SEGRETARIO**

dott. Mario Andretta

**IL PRESIDENTE**

Giovanni Zanon